

Sent. n. 50/2024 pubbl. il 01/10/2024
Rep. n. 58/2024 del 01/10/2024



Liquidazione controllata
n. 39/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 104 2024 Rg. Proc. Un. avviato su domanda di

SARA STEFANELLI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 10.09.2024 Sara Stefanelli ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata. Occorre, a questo proposito, chiarire, ad onor del vero, che – contrariamente a quanto apparirebbe – non si versa, a stretto rigore, nell'ipotesi di cui all'art. 70 co. 10 cod. crisi che ricorre solo qualora, nell'ambito del medesimo procedimento da sovraindebitamento, il debitore abbia – subordinatamente – chiesto l'apertura della procedura liquidatoria. Nel caso di specie, invece, dichiarata inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (e, in assenza di subordinate, quindi chiuso il procedimento), la ricorrente presentava dopo qualche tempo nuova – e quindi autonoma – istanza di apertura della liquidazione controllata.

In ogni caso, trattasi di aspetto meramente formale e di nessuna ricaduta sostanziale.



Ciò posto, rilevato che:

(-) la ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente, (che svolge anche in minima parte anche il lavoro autonomo di osteopata/fisioterapista) è impiegata quale dipendente dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino a tempo indeterminato sicché non è assoggettabile, non ravvisandosi i caratteri dell'imprenditore commerciale, a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 1 milione di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 170 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione esaminata;

(-) non risultano (più) pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza.

(-) il breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta di misure protettive e la pronuncia della presente sentenza assorbe, all'evidenza, qualsiasi possibile esigenza in tal senso della ricorrente;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Sara Stefanelli nata a Fano (PU) il 25.03.1979 ed ivi residente a Fano (PU) in Viale Antonio Giuglini n. 9;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Rodolfo Peroni, già OCC;



Sent. n. 50/2024 pubbl. il 01/10/2024
Rep. n. 58/2024 del 01/10/2024

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non vi abbia già provveduto;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati a cura del liquidatore;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 12.09.2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE In corso
Pesaro, li 1 OTT. 2024 di registrazione
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

